

La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali:

- predisporre gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
- effettuare gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l'idoneità inclusi
- predisporre l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con Assise o della Corte di Assise di appello:

- al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
- alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto p condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

## **NORMATIVE**

- Legge n. 287 del 1951 art. 21
- Legge n. 405 del 1952 art. 3
- Legge n. 1441 del 1956 art. 27